

Disciplina per la formazione e tenuta dell'Elenco di avvocati del libero foro ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del regolamento regionale n.1/2021.

Art. 1.

Presupposti per il conferimento di incarichi ad avvocati del libero foro

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del regolamento regionale n.1/2021, la Regione Basilicata può conferire singoli incarichi di rappresentanza in giudizio o di consulenza legale ad avvocati del libero foro.

2. In ossequio ai principi di trasparenza, buon andamento, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, il conferimento ad avvocati esterni degli incarichi di cui al precedente comma può essere disposto:

a) in caso di particolare complessità, al fine del perseguimento della massima efficacia dell'attività difensiva;

b) in caso di conflitto di interessi, ovverosia quando i legali interni versino in stato di potenziale o reale incompatibilità o di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente, del codice deontologico forense, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, o del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerarsi indici sintomatici di particolare complessità:

a) la non univocità della giurisprudenza in merito all'interpretazione di una particolare norma;

b) la novità delle questioni trattate;

c) la sussistenza di una situazione normativa obiettivamente ambigua o confusa, di uno stato di obiettiva incertezza per le oggettive difficoltà di interpretazione di una norma, di una particolare complessità della fattispecie concreta.

4. La valutazione della particolare complessità andrà effettuata anche in termini relativi, tenuto conto:

a) della competenza specialistica non reperibile o non adeguatamente reperibile nell'Avvocatura interna;

b) di straordinari carichi di lavoro dell'Avvocatura interna o scadenze processuali urgenti che rendono difficile la trattazione in tempi utili da parte di quest'ultima;

c) della sede giudiziaria particolarmente disagiata e non facilmente raggiungibile dagli avvocati interni, se non con ingiustificato e irrazionale dispiego di tempo e di mezzi;

d) di ragioni di continuità defensionale nella stessa vertenza o in caso di contenzioso collegato ad altri affari contenziosi o stragiudiziali già affidati ad avvocati esterni, anche al fine di garantire unitarietà e coordinamento sistematico di strategia difensiva (casi di connessione oggettiva);

f) della necessità o opportunità di affidare l'incarico allo stesso libero professionista al quale altri soggetti hanno già affidato o intendono affidare la difesa per il medesimo

affare, nel caso in cui la posizione processuale della Regione non sia incompatibile con quella degli altri soggetti (casi di connessione soggettiva).

5. La Regione riserva a casi straordinari ed eccezionali l'affidamento ad avvocati interni e ad avvocati esterni del medesimo incarico difensivo.

6. Gli incarichi di cui al presente articolo costituiscono prestazione d'opera professionale ai sensi dell'art. 2229 e ss. del codice civile.

Art. 2.

Elenco degli Avvocati del libero foro

1. Per il conferimento degli incarichi di rappresentanza o di consulenza legale esterni è formato apposito Elenco, articolato in diversi settori di competenza, senza limiti numerici, a seguito di Avviso pubblico aperto ai professionisti iscritti all'Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.

2. L'Avviso pubblico finalizzato alla formazione dell'Elenco di avvocati del libero foro per il conferimento di incarichi di rappresentanza o di consulenza legale è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'Elenco è articolato nei seguenti settori distinti per tipologia di contenzioso:

Settore A: CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Settore B: CONTENZIOSO CIVILE

Settore C: CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO

Settore D: CONTENZIOSO PENALE

Settore E: CONTENZIOSO TRIBUTARIO, FINANZIARIO E SOCIETARIO

Settore F: CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

Settore G: CONTENZIOSO INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE O ALLA CEDU.

4. L'Ufficio Speciale "Affari gestionali per gli Uffici di diretta collaborazione e per l'Avvocatura regionale", attraverso il personale amministrativo dell'Avvocatura regionale, cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco e svolge le funzioni amministrative e gestionali connesse.

Art. 3.

Requisiti

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco degli Avvocati del libero foro i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di quella di uno Stato U.E, fatte salve le equiparazioni stabilite dalla legge;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) iscrizione all'Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori, con indicazione della data di iscrizione;
- d) assenza di cause ostative di cui all'articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 in materia di impedimenti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- e) assenza di condanne penali definitive o provvedimenti disciplinari definitivi in relazione all'esercizio dell'attività professionale;

- f) assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 della legge n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione";
- g) possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale;
- h) aver assunto incarichi di difesa di enti pubblici nelle materie oggetto del settore per cui si chiede l'iscrizione.

2. Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere autocertificato, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, nella domanda di iscrizione di cui all'articolo 4.

3. La domanda di iscrizione per conto di studi associati dovrà essere sottoscritta, con le dichiarazioni e gli impegni previsti all'articolo 4, dal professionista delegato; alla stessa dovrà essere allegata la delega sottoscritta dai componenti interessati all'iscrizione nell'Elenco, nonché i relativi *curricula*.

Art. 4. Domanda di iscrizione

1. I professionisti interessati ad essere inseriti nell'Elenco degli Avvocati del libero foro dovranno presentare domanda di iscrizione secondo le modalità riportate nell'Avviso pubblico, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale regionale, nella sezione Avvisi e Bandi.

2. Della pubblicazione dell'Avviso verrà data comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli avvocati della Basilicata ed al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma.

3. Nella domanda, i professionisti devono indicare il settore, o i settori, a cui intendono iscriversi in relazione alla specializzazione ed esperienza risultante dal proprio *curriculum vitae* e professionale.

4. La domanda, oltre alle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 sul possesso dei requisiti di cui all'art. 3, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) di impegnarsi, in caso di conferimento di incarico, ad applicare, per la determinazione del compenso, i parametri di cui alle Tabelle del DM n. 55/2014 s.m.i., abbattuti del 40%;
- b) di aver preso visione e di accettare espressamente quanto previsto dalla "Disciplina per la formazione e tenuta dell'Elenco di avvocati del libero foro ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del regolamento regionale n.1/2021" e di accettare espressamente tutte le clausole dell'Avviso pubblico;
- c) di essere consapevole che l'inserimento nell'Elenco non comporta alcun obbligo a carico della Regione Basilicata.

5. Alla domanda dovrà essere allegato:

- a) il *curriculum vitae* e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, comprovante l'esperienza e la competenza tecnica maturata, con indicazione puntuale delle esperienze professionali nell'ambito del settore per il quale viene manifestato l'interesse,
- b) copia di un valido documento di identità del professionista che chiede l'iscrizione.

6. L'Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti indicati nella domanda e nel *curriculum vitae*.

Art. 5.
Iscrizione nell'Elenco

1. L'Elenco di avvocati del libero foro, contenente i nominativi dei professionisti riportati in elenco in ordine alfabetico, senza alcun ordine di priorità, è approvato con determinazione dirigenziale.
2. L'Elenco è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, con effetto di notifica a tutti gli interessati, nonché sul sito istituzionale regionale, nella sezione Avvisi e Bandi.
3. L'Elenco è aggiornato, di norma, con cadenza annuale.

Art. 6.
Criteri per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di rappresentanza o di consulenza legale, ove sussistano i presupposti di cui all'art.1 della presente disciplina, sono conferiti agli avvocati del libero foro inseriti nell'Elenco, dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, previo supporto istruttorio del Capo dell'Ufficio legislativo e della segreteria della Giunta, in raccordo con le direzioni generali competenti e sentito il Coordinatore dell'Avvocatura regionale.

2. La scelta fiduciaria del professionista, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), deve essere motivata sulla base di criteri oggettivi connessi alle precedenti esperienze professionali e ai risultati ottenuti e, segnatamente:

- a) specifica competenza nella materia oggetto del contenzioso a cui l'incarico si riferisce, risultante dal *curriculum vitae* e professionale;
- b) pregresse esperienze professionali attinenti al caso concreto investito dal contenzioso, risultanti dal *curriculum vitae* e professionale;
- c) pregressa proficua collaborazione con l'Amministrazione in relazione alla medesima questione;
- d) consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti in precedenza;
- e) connessione con incarichi per il medesimo affare conferiti ad un professionista presente in Elenco da altri soggetti aventi la medesima posizione processuale della Regione;
- f) nell'ottica di contenimento della spesa pubblica, determinazione del compenso professionale rapportato al valore dei parametri indicati nelle Tabelle di cui al DM n. 55/2014 e s.m.i. abbattuti del 40%;
- g) foro di competenza della causa da affidare.

3. È fatto divieto di conferimento di incarichi congiunti a più avvocati esterni.
4. La deliberazione della Giunta regionale di conferimento dell'incarico sarà adottata dopo l'acquisizione del preventivo da parte del professionista da redigersi ai sensi dell'articolo 7.
5. L'Ufficio Speciale "Affari gestionali per gli Uffici di diretta collaborazione e per l'Avvocatura regionale", attraverso il personale amministrativo dell'Avvocatura regionale, ai sensi dell'articolo 2 comma 4, provvederà a tutti gli adempimenti connessi al conferimento dell'incarico da parte della Giunta regionale ed alla sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 8.

Art. 7. Compenso

1. Il compenso al professionista sarà determinato sulla base di quanto pattiziamente concordato tra le parti con la sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 8 e sarà erogato a seguito di accertamento circa il corretto svolgimento della prestazione.
2. Il compenso dovrà essere dettagliato in un preventivo da redigersi ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, applicando le voci e i parametri del citato D.M. n. 55/2014 con indicazione dell'abbattimento percentuale, e dovrà prevedere un rimborso non superiore al 10% per spese generali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo D.M. n. 55/2014.
3. Saranno, altresì, riconosciute le spese vive documentate e motivate, nei limiti previsti dalle norme vigenti.
4. Per le cause di valore indeterminabile si applica il valore da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, tranne che per le questioni di particolare complessità che dovranno sempre essere debitamente illustrate nel preventivo e che potranno consentire l'applicazione dello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00.
5. Nel caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali, verrà liquidato solo il compenso maturato in relazione alle fasi curate dal professionista, in proporzione all'attività effettivamente svolta.

Art. 8. Convenzione

1. È prevista la sottoscrizione di una convenzione che regola diritti ed obblighi delle parti.
2. La convenzione contiene, in particolare, il compenso da corrispondere al professionista e oggetto di trattativa tra le parti.
3. La spesa determinata con la convenzione di incarico non potrà essere variata in aumento per tutta la durata del giudizio.
4. Nel caso di proposizione di motivi aggiunti in ricorsi davanti al Consiglio di Stato ed al Tar si riconoscerà un aumento sino al 20% del compenso riferito alla fase introduttiva del

giudizio.

5. Il professionista dovrà dichiarare nella convenzione, tra l'altro:

- a) la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
- b) l'assenza di conflitti di interesse con la Regione Basilicata;
- c) di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione regionale per la durata del rapporto instaurato;
- d) di possedere una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale avente massimale adeguato rispetto al valore della causa in cui assumere il patrocinio;
- e) di essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o di documentazione analoga rilasciata dalla Cassa forense;
- f) di essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Ordine professionale.

6. Nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole alla Regione Basilicata, con condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nella convenzione, verrà riconosciuto al professionista quanto pattiziamente convenuto.

7. È fatto obbligo per il professionista di recuperare le somme riconosciute alla Regione Basilicata nella sentenza. Solo in caso di recupero da parte del professionista di tutte le somme liquidate giudizialmente in favore dell'Amministrazione verrà riconosciuta al professionista l'ulteriore maggior somma liquidata dal giudice.

8. Il legale incaricato si obbliga altresì:

- a) ad aggiornare costantemente la Regione Basilicata sullo stato in generale del contenzioso affidatogli, con l'indicazione dell'attività posta in essere, trasmettendo con tempestività la relativa documentazione e copia di ogni scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, al fine di consentire al personale amministrativo dell'Avvocatura regionale l'implementazione del sistema informativo interno di gestione del contenzioso;
- b) a rendere per iscritto, senza spese aggiuntive, un parere all'Amministrazione, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere in eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

9. Preventivamente all'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il professionista di inviare notula pro forma al fine della verifica di congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'incarico.

10. La parcella a saldo verrà liquidata dietro presentazione della fattura elettronica.

Art. 9. Cancellazione dall'Elenco

1. Viene disposta la cancellazione dall'Elenco degli avvocati del libero foro dei professionisti che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;

- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano responsabili di gravi inadempienze rispetto all'incarico ricevuto.

**Art. 10.
Pubblicità**

1. L'Avviso pubblico finalizzato alla formazione dell'Elenco, la determinazione dirigenziale di formazione dell'Elenco e successivi aggiornamenti, nonché gli estremi degli atti di conferimento dei singoli incarichi sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Basilicata dedicata agli incarichi esterni.

**Art. 11.
Norma di salvaguardia**

1. Gli incarichi professionali affidati precedentemente alla formazione dell'Elenco continuano ad essere regolati dall'originario provvedimento di incarico fino al termine del giudizio.

2. Con la presente disciplina non è posta in essere alcuna procedura concorsuale; le domande di iscrizione pervenute non vincolano l'Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti; le domande di iscrizione e la documentazione allegata hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all'iscrizione nell'Elenco ed il possesso dei requisiti previsti; con la domanda di iscrizione i professionisti accettano senza riserve di sottoscrivere, al momento dell'affidamento dell'incarico, la convenzione che regolerà anche gli aspetti economici.

**Art. 12.
Trattamento dei dati**

1. L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, del Decreto legislativo n. 196/2003 e del Decreto legislativo n. 101/2018, è contenuta nell'Avviso pubblico per la formazione e tenuta dell'Elenco di avvocati del libero foro ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del regolamento regionale n.1/2021.

**ART. 13.
Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente disciplina, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.